



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

(diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

Approvato con Delibera del Consiglio n. 22 del 27.04.2023

PREMESSA

Ai sensi del comma 738 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Con la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza.

La tassa sui rifiuti (TARI) è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Con il presente regolamento viene determinata la disciplina per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) ed in particolare vengono definiti: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5. Presupposto ed ambito di applicazione

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 6. Costo di gestione
- Art. 7. Determinazione della TARI
- Art. 8. Articolazione della TARI
- Art. 9. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 10. TARI per le utenze domestiche
- Art. 11. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 12. TARI per le utenze non domestiche
- Art. 13. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 14. Scuole statali
- Art. 15. TARI giornaliera
- Art. 16. Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 17. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 18. Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art. 19. Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani
- Art. 20. Agevolazioni per autonomo avvio a recupero dei rifiuti urbani o simili delle utenze non domestiche
- Art. 21. Agevolazioni per ridurre lo spreco alimentare nella ristorazione e nella distribuzione
- Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 23. Ulteriori agevolazioni
- Art. 24. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 25. Obbligo di dichiarazione

- Art. 26. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 27. Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
- Art. 28. Poteri del Comune
- Art. 29. Accertamento
- Art. 30. Rateizzazione dei pagamenti
- Art. 31. Sanzioni
- Art. 32. Riscossione
- Art. 33. Interessi
- Art. 34. Rimborsi
- Art. 35. Somme di modesto ammontare
- Art. 36. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 37. Clausola di adeguamento
- Art. 38. Disposizioni transitorie
- Art. 39. Entrata in vigore

Allegato 1: Categorie di utenze non domestiche

Allegato 2: Soglia quantitative

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC) prevista dall'art. 1 comma 639 e seguenti della L.27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1 comma 668 della L. 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147, dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, dal Regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

I rifiuti sono considerati urbani anche quando simili per natura ai rifiuti previsti dall'allegato L-quater della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, indipendentemente da chi lo produce, posto che le attività non elencate nell'allegato L-quinquies, ma ad esse simili per natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

5. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

7. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- e) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- f) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- g) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- h) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- i) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- j) «gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- k) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- l) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- m) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- n) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

- o) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- p) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- q) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- r) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- s) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- t) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- u) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- v) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- w) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- x) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- y) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- z) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- aa) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 4. Soggetto attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5. Presupposto ed ambito di applicazione

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassazione è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50, e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui agli artt. 29 e 30 del presente regolamento, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80% della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a) le superfici ove si formano di regola, ovvero in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

Qualora non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici da escludersi, la superficie imponibile è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Codice ATECO	Tipologia di attività	% di abbattimento
	Lavanderie a secco e tintorie non industriali	10
	Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	10
	Elettrauto	10
	Caseifici, cantine sociali	10
	Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie,	10
	Lavorazioni ceramiche, smalterie	10
	Officine di carpenteria metallica	10
	Tipografie, stamperie, vetrerie	10
	Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	10
	Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	10

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze,

indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;

- comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
- b) la porzione di superficie¹ dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
 - f) le aree delle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, i locali adibiti ad attività di formazione religiosa, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
 - i) per i distributori di carburante, le aree scoperte non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 30 metri quadrati per colonnina di erogazione;
 - j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso dalla pubblica via, manovra, transito e movimentazione mezzi; i posti auto o parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese; le aree verdi aziendali destinate ad ornamento;
 - k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*);
 - l) le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
 - m) le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra.

5. La tassa rifiuti non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi (servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica) purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

¹ Si precisa che l'art.1, comma 649 della legge 147/2013 fa riferimento ai "magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive". Il concetto di porzione o di "parte di aree" è invece di derivazione giurisprudenziale, in quanto la Cassazione si è espressa sul punto nel senso che al massimo una parte dei magazzini può essere produttiva di rifiuti speciali e non tutta.

- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi (servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica) e/o del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate titoli edilizi abilitativi e/o segnalazioni certificate (SCIA) per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
 - d) fabbricati o porzioni di fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
6. Grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza del diritto all'esenzione in materia TARI, ovvero di fornire la prova sull'inidoneità delle aree a produrre rifiuti, in quanto il presupposto impositivo della TARI è il solo fatto oggettivo dell'occupazione o della detenzione delle stesse, a qualsiasi uso siano adibite. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da idonea documentazione, quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree individuate, attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
7. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione degli interessi legali e delle sanzioni di legge per infedele dichiarazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 6. Costo di gestione

1. La tassa comunale sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario del gestore del servizio, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti e delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.
3. Il Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025, elaborato a norma dell'art. 8 del D.P.R n. 158/99 dal gestore del servizio di gestione integrata dei RU, ai sensi delle disposizioni della Delibera ARERA 3 agosto 2021 363/2021/R/rif, prevede con cadenza annuale l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa, ed è aggiornato su base biennale.
4. Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi: il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU; la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono; una relazione nella quale sono indicati il

modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni, i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni, la ricognizione degli impianti esistenti.

5. Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

Art. 7. Determinazione della TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La TARI è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 8. Articolazione della TARI

1. La TARI è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La TARI è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la TARI sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività "Kd" di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del D.P.R. n. 158/1999.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 1 c. 658 della L. 27.12.2013 n. 147 e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso il minor numero di svuotamenti o dei conferimenti a pagamento del rifiuto urbano residuo. Il relativo introito previsto è sottratto dal costo variabile che deve essere coperto con la tassa comunale sui rifiuti e sui servizi.

5. Ai sensi dell'art. 4 c.2 del Decreto Ministeriale 20 aprile 2017 possono essere altresì misurate puntualmente le quantità di altre frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali. I sistemi di misurazione puntuale devono garantire i requisiti minimi di cui agli artt. 4 e 5 del DM 20 aprile 2017.

6. Ai fini della riduzione della parte residuale del rifiuto urbano, ovvero per incentivarne il livello di differenziazione, vengono sottoposte a tariffazione puntuale le seguenti frazioni merceologiche: rifiuto secco indifferenziato (EER 200301), rifiuto ingombrante (EER 200307), rifiuto imballaggio misto (EER 150106). Ai fini inoltre della riduzione dello spreco alimentare, in linea con il successivo art. 21, viene sottoposto a tariffazione puntuale anche il rifiuto umido prodotto dalle utenze non domestiche e conferito nei bidoni da 120/240 lt e/o capacità superiori.

7. La parte variabile viene quindi corrisposta anche tramite l'addebito dello smaltimento presso l'eco-centro di altre frazioni di rifiuto sottoposte a misurazione puntuale o lo smaltimento del contenuto dei bidoni, biocontenitori e/o container dedicati. Il relativo costo al litro/kg non è soggetto a riduzioni e viene stabilito annualmente dal Consiglio Comunale secondo la seguente procedura.

a) definizione della quota di costo variabile da coprire attraverso l'addebito dello smaltimento delle frazioni di rifiuto sottoposte a misurazione puntuale o lo smaltimento del contenuto dei bidoni, dei biocontenitori e/o container dedicati sulla base della spesa complessiva per il relativo smaltimento ed avendo come criterio l'incentivazione della raccolta differenziata;

b) la quota di costo di cui alla lettera a) divisa per il totale dei litri/kg stimati, (su base previsionale e/o storica) genera il costo di un litro/kg di rifiuto.

8. Sono attribuiti alla singola utenza ed addebitati a consuntivo nell'importo della bolletta TARI gli svuotamenti dei bidoni dotati di microchip sia con il servizio territoriale che in ecocentro, lo smaltimento presso l'eco-centro di altre frazioni di rifiuto sottoposte a misurazione puntuale tramite tessera e lo svuotamento dei container dedicati. La situazione degli addebiti a consuntivo è consultabile sul sito comunale all'interno del proprio profilo TARI online e/o dietro specifica richiesta all'ufficio tari.

9. È possibile contestare l'addebitamento della tariffa puntuale, dietro presentazione di documentazione che ne dimostri l'erroneità, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bolletta, così come risulta dalla tracciatura di consegna della busta cartacea o della mail//PEC. Trascorso tale intervallo di tempo la tariffazione si intende accettata dall'utenza e non più contestabile, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 34.

Art. 9. Periodi di applicazione del tributo

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento della tassa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tassa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni della tassa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 10. TARI per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tassa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del D.P.R. n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tassa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del D.P.R. n. 158/1999, nonché dagli svuotamenti a pagamento per il conferimento dei rifiuti sottoposti a tariffazione puntuale. Il relativo introito previsto è sottratto dai costi variabili che devono essere coperti con la tassa sui rifiuti e sui servizi.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tassa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 11. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Il numero di componenti del nucleo familiare per le abitazioni tenute a disposizione da qualsiasi soggetto è fissato in una unità salvo diversa e maggiore indicazione nella dichiarazione o a seguito di attività di accertamento.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dagli aggiornamenti mensili inviati dall'anagrafe o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal mese seguente.

Art. 12. TARI per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tassa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.
2. La quota variabile della tassa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. n. 158/1999, nonché dal pagamento per il conferimento/smaltimento dei rifiuti sottoposti a tariffazione puntuale e/o dal pagamento del noleggio e svuotamento dei biocontenitori e/o container dedicati in base alla capacità scelta dall'utente. Il relativo introito previsto è sottratto dai costi variabili che devono essere coperti con la tassa sui rifiuti e sui servizi.
3. Per quanto attiene al servizio di noleggio, ritiro e svuotamento dei container dedicati dovrà essere stipulata apposita convenzione con l'ufficio ecologia nella quale saranno determinati i costi di noleggio e ritiro, dipendenti dalla capacità volumetrica richiesta dall'utenza, e le modalità e tempistiche di richiesta dello svuotamento.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 13. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. n. 158/1999, sulla base della (categoria di occupazione dichiarata) classificazione delle attività economiche secondarie ATECO adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Le nuove utenze non domestiche saranno suddivise sulla base della classificazione ATECO delle attività economiche dichiarate.
3. Nel caso di discordanza tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all'unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli uffici la modifica del codice ATECO. Il mancato aggiornamento costituisce motivo per l'avvio dell'accertamento d'ufficio volto a verificare l'effettiva attività svolta.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche attività economica o professionale, la stessa va dichiarata allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio; in tal caso alla

superficie utilizzata a fine professionale o imprenditoriale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. Nelle unità immobiliari destinate per loro natura ad attività economica, artigianale o professionale va espressamente dichiarata la superficie eventualmente utilizzata come civile abitazione, allegando planimetria in scala; in tal caso alla superficie utilizzata a fine abitativo è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche.

Art. 14. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 15. TARI giornaliera

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale della tassa.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, fermo restando l'obbligo dell'addebito dello svuotamento a pagamento per il conferimento dei rifiuti sottoposti a tariffazione puntuale.

5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui al TITOLO IV seguente. Non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 17 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 18.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, rapportandola a giorno.

16. Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare la TARI tributo giornaliera, è applicato il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ora Legge n. 214/2011.

2. Il TEFA, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa rifiuti (TARI), è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 17. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tassa rifiuti è applicata per intero anche alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti.
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto e quelle escluse dal perimetro in cui viene svolto il servizio raccolta rifiuto umido, si applica una riduzione del 20% nella quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31/12 dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni previste nel presente articolo non si applicano al dovuto per lo smaltimento o lo svuotamento dei bidoni con microchip, in relazione alle frazioni di rifiuto sottoposte a tariffazione puntuale.

Art. 18. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tassa rifiuti si applica in misura ridotta del 50% ad aree scoperte operative ad uso continuo a condizione che esse siano debitamente dichiarate. L'agevolazione decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio/detenzione o di variazione tempestivamente presentata. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
2. La tassa rifiuti, sia nella parte fissa che nella parte variabile, si applica in misura proporzionale all'effettiva durata di utilizzo (espressa in giorni all'anno) di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui sopra risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni previste nel presente articolo non si applicano al dovuto per lo smaltimento o lo svuotamento dei bidoni con microchip e/o container dedicati, in relazione alle frazioni di rifiuto sottoposte a tariffazione puntuale.

Art. 19. Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. La tassa rifiuti dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, a condizione che ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente con idonea documentazione prevista dalla normativa sui rifiuti (es. formulari, MUD, registri).
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. Le utenze non domestiche che avviano a riciclo i rifiuti urbani prodotti e che presentano idonea documentazione, hanno diritto, purchè in regola con tutti i versamenti ordinari della TARI, per ogni tipo di materiale (codice EER) avviato a riciclo in quantità annue superiori alle soglie di cui all'allegato "2", ad una riduzione del 10% da computarsi limitatamente alla quota variabile della tassa rifiuti. Per idonea documentazione si intende specifica dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati a riciclo, con allegata la quarta copia dei relativi formulari di trasporto: è facoltà del Comune, comunque, richiedere ai titolari delle utenze copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente, ai fini istruttori dell'istanza di riduzione.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, pena la non ricevibilità della richiesta, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, qualora non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.

5. Le riduzioni previste nel presente articolo non si applicano al dovuto per lo smaltimento o lo svuotamento dei bidoni con microchip e/o container dedicati, in relazione alle frazioni di rifiuto sottoposte a tariffazione puntuale.

6. Le utenze non domestiche che si avvalgono delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al locale regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero).

Art. 20. Agevolazioni per autonomo avvio a recupero dei rifiuti urbani o simili delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i propri rifiuti simili al di fuori del servizio pubblico in conformità alla previsione dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238, co.10, d.lgs. n.152/2006 sono tenute a comunicare formalmente tale scelta al Comune e al Consiglio di Bacino Verona Nord entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine previsto, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico .

2. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, relativa almeno alle seguenti informazioni:

- a) la durata non inferiore a 25 anni, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili;
- b) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO
- c) la tipologia (in base al codice EER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti da avviare a recupero;
- d) l'esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti simili;
- e) l'impegno a restituire le dotazioni in uso (badge, contenitori per i rifiuti, ecc).

3. Dette utenze, purché comprovino mediante attestazione rilasciata dal/i soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero del totale dei loro rifiuti urbani o simili, sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile) riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

4. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili in conformità alla previsione contenuta nell'art.1, co. 649, secondo periodo, della legge n. 147/2013, di cui al precedente art. 19. L'esercizio di tale facoltà integra un'ipotesi di variazione della comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza e pertanto deve essere comunicata nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per tale comunicazione.

5. Le utenze non domestiche che esercitano l'opzione prevista dall'art. 238, co.10, d.lgs. n. 152/2006, hanno l'obbligo di presentare entro il 30 GIUGNO di ciascun anno, ai fini della esenzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al Comune idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a

mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- i dati identificativi dell'utenza: codice utente, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

6. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'art. 31, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.

7. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

8. Le utenze non domestiche che si avvalgono delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al locale regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero).

Art. 21. Agevolazioni per ridurre lo spreco alimentare nella ristorazione e nella distribuzione

1. La tariffa dovuta per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, per il tramite di associazioni assistenziali o di volontariato iscritte regolarmente negli elenchi o registri pubblici, le eccedenze alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, è ridotta in ragione dei quantitativi effettivamente ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, mediante l'applicazione sulla parte variabile dei coefficienti stabiliti con la deliberazione di determinazione della tariffa.

2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.

3. Le modalità di certificazione del dato relativo ai quantitativi ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, l'ambito di operatività e le ulteriori modalità applicative sono definite con specifico provvedimento attuativo dell'Amministrazione Comunale.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a condizione che venga presentata un'apposita istanza con allegata la documentazione di cui al comma 3 attestante l'avvenuta cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari nonché i quantitativi. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza e l'agevolazione opera mediante compensazione a valere sulla prima scadenza

utile, qualora non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.

Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Per le utenze per le quali non è effettuato il servizio di raccolta, la tassa rifiuti è dovuta nella misura del 40% della tariffa. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.
3. La tassa rifiuti è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Le riduzioni previste nel presente articolo non si applicano al dovuto per lo smaltimento o lo svuotamento dei bidoni con microchip e/o container dedicati, in relazione alle frazioni di rifiuto sottoposte a tariffazione puntuale.

Art. 23. Ulteriori agevolazioni.

1. La tassa rifiuti si applica nella misura come sotto determinato alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) i locali ed aree adibiti ad uffici, servizi ed edifici comunali gestiti in forma diretta, sono esenti;
 - b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento, le scuole materne private e gli asili-nido privati nei cui consigli di amministrazione è presente un rappresentante dell'Amministrazione Comunale, sono esenti;
 - c) i nuclei familiari residenti che al 31.12 dell'anno precedente comprendono un numero di figli minorenni pari o superiore a 4 hanno diritto ad una riduzione del 100% della parte variabile della tariffa. Tale riduzione non si applica al dovuto per lo smaltimento o lo svuotamento dei bidoni con microchip, in relazione alle frazioni di rifiuto sottoposte a tariffazione puntuale.
2. Il Comune metterà a disposizione delle utenze esentate, un sufficiente numero di svuotamenti per il conferimento dei rifiuti sottoposti a tariffazione puntuale. La Giunta Comunale potrà valutare la concessione gratuita nel corso di ciascun anno solare, su richiesta scritta degli utenti interessati, di sacchi per il conferimento dei rifiuti secchi, a famiglie con minori di età inferiore a due anni o con persone con problemi di incontinenza certificata.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, quando non diversamente previsto, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 25. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della tassa rifiuti hanno l'obbligo di dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza (detenzione o possesso);
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- c) la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione della tassa rifiuti;
- d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge o suo delegato;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui all'articolo successivo, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

4. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

Art. 26. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di cui all'art. 25 deve essere presentata entro 90 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo utilizzando la modulistica disponibile sul sito comunale nell'apposita sezione o presso lo sportello comunale.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa rifiuti. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;

- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la planimetria delle superficie e dei locali con specifica indicazione grafica della porzione calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento, la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciate e loro partizioni interne;
- Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o trasmessa per in via telematica con posta certificata. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale o all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta un rimando al sito internet per reperire le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti, nonché le indicazioni per consultare la Carta di Qualità del Servizio.

5. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma alla consegna del badge e dei dispositivi per il conferimento dei rifiuti. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.

7. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, restituzione dei contenitori dotati di TAG e del badge, ...). Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa

richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

Art. 27. Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste dalla Carta della Qualità del Servizio alla quale si rimanda, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi.

2. Il Comune predispose specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro i termini stabiliti dalla Carta di Qualità. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso .

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia

presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune equivale ad un provvedimento di rimborso ed è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 28. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Il funzionario può altresì sottoporre a verifica condizionata e limitazione del servizio presso gli ecocentri comunali, rimanendo in ogni caso garantito il servizio essenziale territoriale, l'utenza non in regola con il pagamento della tassa rifiuti, fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione mediante dimostrazione dell'avvenuto versamento delle somme dovute od approvazione del piano di rateizzazione da parte dell'ufficio comunale.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 29. Accertamento.

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento esecutivo specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale (TEFA), sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione.

3. L'avviso di cui sopra contiene inoltre espressa indicazione che decorsi i termini di proposizione del ricorso (art. 1, comma 792, lett. b, legge n. 160/2019) il medesimo atto costituisce titolo esecutivo idoneo per attivare le procedure esecutive e cautelari ai sensi dell'art 1, comma 792, Legge 27/12/2019, n. 160. Precisa inoltre che trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, si procederà alla riscossione delle somme richieste anche ai fini dell'esecuzione forzata per l'importo accertato, incrementato degli oneri di riscossione (art 1, comma 803, L 27/12/2019, n. 160) e degli ulteriori interessi di mora (art 1, comma 802, L 27/12/2019, n. 160).

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 30. Rateizzazione dei pagamenti

1. Gli avvisi di pagamento possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

- a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus

sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad € 20.000,00;

- b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
- c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore ad € 100,00;
- d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
- e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
- f) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
- g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

2. Il contribuente può richiedere la rateizzazione dei pagamenti previsti nell'avviso di accertamento nel rispetto delle seguenti regole:

- a) su richiesta dell'interessato, che si dichiara in difficoltà economiche o momentanea carenza di liquidità, può essere concessa la rateizzazione dei crediti tributari riferiti ad annualità arretrate nonché dei crediti iscritti in ruoli o liste di carico:
 - per la durata massima di 12 mesi per importi fino a € 3.600,00
 - per la durata massima di 24 mesi per introiti superiori a € 3.600,00 e fino a € 10.800,00
 - per la durata massima di 36 mesi per importi superiori a € 10.800,00
- b) la domanda di rateizzazione, debitamente motivata, deve essere presentata, di norma, 10 giorni prima del termine di scadenza del pagamento.
- c) il funzionario responsabile del tributo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza. Nessuna opposizione può essere proposta avverso il diniego motivato di non accoglimento della richiesta.
- d) il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate, mensili, bimestrali o trimestrali in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore, entro i limiti previsti alla lett. a) e previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi nella misura prevista dall'articolo 33, computati su base giornaliera dalla data originaria di scadenza della rata.
- e) qualora il credito complessivo sia superiore ad € 15.000,00, il beneficio della rateizzazione è concesso dietro prestazione di idonea garanzia mediante polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 del D.lgs n. 385/1993, per tutto il periodo di rateizzazione, aumentato di mesi sei (6).
- f) nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata:
 - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- g) il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:
 - qualora siano esecutive le procedure per il recupero coattivo del credito;
 - qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio.

- h) restano ferme le specifiche disposizioni previste in materia, ed in particolare:
- dall'art. 48 comma 3 del D.lgs 30.12.1992, n. 546, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.

Art. 31. Sanzioni

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari o richiesta di dati e notizie di cui al precedente articolo 8 c. 2, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TARI, si applicano a tutte le violazioni al presente regolamento, le seguenti norme:
 - Decreti Legislativi n. 471-472-473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
 - Articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
 - Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.
 - i commi 695-696-697-698-699 della L. 27 dicembre 2013 n. 147
8. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D. Lgs. 218/1997 e s.m.i. Per le controversie di valore non superiore ad € 20.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo secondo quanto previsto dall'art. 17/bis del D. Lgs. 546/92 e s.m.i
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 32. Riscossione

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la TARI ed il TEFA, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate, con scadenza fissata nell'ambito della manovra tariffaria annuale.
2. La tassa sui rifiuti per l'anno di riferimento è versata al Comune mediante modello di delega F24 semplificato e precompilato, spedito in allegato alla bolletta, oppure sistema PagoPA.
3. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo (per le utenze non domestiche), la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché

tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 31, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 33. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateizzazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 34. Rimborsi

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 27 del presente regolamento.
6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472 .

Art. 35. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad € 11,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 36. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Ai sensi dell'art. 17-bis, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 10, comma 1, del D.L. 50/2017, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n.96, dal 1° gennaio 2018 il ricorso, per le controversie di valore non superiore ad € 50.000,00, senza computare sanzioni ed interessi, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 38. Disposizioni transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continueranno le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e/o Tares entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 39. Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 01.05.2023 e dall'anno di imposta 2023.

ALLEGATO 1

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie (Comuni con più di 5.000 abitanti)

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito, studi professionali (*)
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbieri, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

(*) per gli "studi professionali" l'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 ha previsto dal 2020 la riallocazione dalla cat. 11 alla cat. 12

ALLEGATO 2

Codici rifiuto	tipo rifiuti	destinaz.	soglia quantitativa
imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili)*; materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica o simili); manufatti di ferro (tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili)	Rur	IE, RDS	150 kg/settimana 7800 Kg/anno
scarti di legno provenienti da falegnameria*; fibra di legno e pasta anche umida, purchè palabile, scarti in gen. della produzione di alimentari, purchè non liquidi, quali ad es. scarti di caffè, dell'ind. molitoria e della plastificaz., partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti lavoraz. frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche deriv. da lavoraz. basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, sc. di sgranatura e di trebbiatura e simili); residui animali e vegetali provenienti dalla estrazione dei principi attivi	Umido	IE, RDS	480 lt/settimana 24960 lt/anno
Contenitori con contrassegni T e/o FC, solventi, acidi, sostanze alcaline, prodotti fotochimica, pesticidi, olii minerali esausti, vernici, inchiostri, adesivi, resine, detergenti, batterie e accumulatori al piombo, medicinali citotossici, tubi fluorescenti, apparecchiature elettriche ed elettroniche, altri rifiuti potenzialmente assimilabili ai rifiuti urbani	Rifiuti urbani pericolosi RUP	IE	10 Kg. /settimana 520 Kg/anno

Legenda: IE: isole ecologiche; RDS: raccolta differenziata stradale